

Direzione: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA,
FORESTE

Area: CACCIA E PESCA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G09154 **del** 04/07/2023

Proposta n. 25260 **del** 04/07/2023

Oggetto:

Legge Regionale 7 dicembre 1990, n 87, art. 15 comma 3. Istituzione del divieto temporaneo di pesca sportiva nel tratto del lago di Ventina denominato "spiaggia" ricadente nel comune di Colli sul Velino (RI), Anno 2023.

Oggetto: Legge Regionale 7 dicembre 1990, n° 87, art. 15 comma 3. Istituzione del divieto temporaneo di pesca sportiva nel tratto del lago di Ventina denominato "spiaggia" ricadente nel comune di Colli sul Velino (RI), Anno 2023.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE

SU PROPOSTA del Dirigente ad interim dell'Area Area Caccia e Pesca;

VISTA la Legge Statutaria dell'11 novembre 2004, n. 1 "*Nuovo Statuto della Regione Lazio*";

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, riguardante l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale, ed in particolare gli articoli del Capo II Sezione I, che individuano le tipologie e le procedure di adozione degli atti adottati dagli organi di direzione politica e dai dirigenti regionali;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 19 aprile 2023 n. 109, con la quale è stata revocata la Deliberazione di Giunta regionale 6 settembre 2022 n. 711 recante: "Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale "Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste" all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione Generale" e conferito l'incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale "Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste" al Dott. Vito CONSOLI, Direttore della Direzione regionale Ambiente;

VISTO l'Atto di organizzazione n. G10428 del 3 agosto 2022 con cui è stato conferito al Dott. Fabio Genchi l'incarico di Dirigente ad interim dell'Area "Caccia e Pesca";

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni",

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2015 n. 17 "Legge di stabilità regionale 2016" ed in particolare l'art. 7 "Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale" con la quale sono state conferite alle Regioni le funzioni amministrative non fondamentali in materia di caccia e pesca;

VISTA la D.G.R. n. 56 del 23 febbraio 2016 con la quale è stata individuata la Direzione regionale "Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca" quale struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17;

VISTA la nota prot. n. 682359 del 22.06.2023, con la quale l'Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, sede di Rieti, a seguito dell'istruttoria sulla richiesta avanzata dall'Amministrazione comunale nr.1662 del 21-06-2023, ha proposto, l'istituzione del divieto temporaneo di pesca sportiva nel tratto di sponda del lago di Ventina denominato "spiaggia" sottostante la S.P. 4 e ricadente nel comune di Colli sul Velino (RI), per il periodo compreso tra il 24/06/2023 e il 16/09/2023;

VISTA la L. R. 7 dicembre 1990, n 87 "Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 15 comma 3;

CONSIDERATO che il tratto di cui sopra durante il periodo estivo è frequentato da turisti stagionali e la località denominata "spiaggia" è l'unica accessibile e fruibile dai bagnanti anche a causa della modesta esposizione dell'invaso e la presenza di folta vegetazione ripariale che insiste sulle restanti sponde del lago;

RITENUTO pertanto necessario, così come richiamato all'art. 15, comma 3, lettera a), della L.R. 87/90, istituire il divieto temporaneo di pesca nel tratto di sponda del lago di Ventina denominato "spiaggia" sottostante la S.P. 4, per il periodo compreso tra il tra il 04/07/2023 e il 16/09/2023;

RITENUTO infine di apporre, a cura dell'Amministrazione comunale e in modo di dare chiarezza del tratto interessato, idonea tabellazione comunicante il divieto di pesca e riportante gli estremi dell'atto;

DETERMINA

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

- di istituire il divieto temporaneo di pesca sportiva nel tratto di sponda del lago di Ventina denominato "spiaggia" sottostante la S.P. 4 e ricadente nel comune di Colli sul Velino (RI), per il periodo compreso tra il 04/07/2023 e il 16/09/2023;
- di apporre, a cura dell'Amministrazione comunale e in modo di dare chiarezza del tratto interessato, idonea tabellazione comunicante il divieto di pesca e riportante gli estremi dell'atto;
- di trasmettere la presente Determinazione all'Area Decentrata Agricoltura di Rieti che provvederà a darne comunicazione al Comune di Colli sul Velino ed agli organi di controllo competenti.

Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico, gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.).

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
ad interim
Dott. Vito CONSOLI